

D. È detraibile il premio di assicurazione sulla vita, pagato in unica soluzione, riguardante tutta la durata del contratto (contratti di assicurazione cosiddetti “a premio unico”)?

R. E' detraibile salvo il rispetto del limite complessivo di lire 2.500.000 di cui all'art. 13-bis, comma 1, lett. f), del TUIR. (Circ. 101 del 19.5.00).

D. Sono deducibili ai fini dell'Irpef i contributi versati per il riscatto degli anni di università?

R. L'attuale versione della lettera e) dell'articolo 10 del Tuir, come modificata dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 47 del 2000, prevede la deducibilità dal reddito, ai fini dell'Irpef, dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Tra i contributi in questione rientrano quelli versati facoltativamente per il riscatto degli anni di università. (Circ. n. 7 del 26/01/01)

D. Le assicurazioni infortuni relative al conducente auto sono detraibili?

R. Le assicurazioni infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta alla ordinaria polizza R.C. auto, rientrano tra quelle previste dal comma 1, lettera f), dell'art. 13-*bis* del TUIR, per cui danno diritto a detrazione fino all'importo di L. 2.500.000. (Circ. n.95/E del 12 maggio 2000)

D. Un contribuente stipula una polizza vita nel 1996 detraendo i premi pagati, nel 1999 muore; ciò viene considerato come riscatto della polizza prima dei 5 anni e quindi con l'obbligo di dover dichiarare i premi per i quali ha fruito della detrazione?

R. L'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera f), del Tuir prevede una detrazione dall'imposta lorda dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni a condizione che il contratto assicurativo non sia di durata inferiore a cinque anni e che per il periodo di durata minima non consenta la concessione di prestiti. Pertanto, qualora l'assicurazione sia riscattata nel periodo di durata minima, l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione d'imposta costituisce reddito da assoggettare a tassazione separata. Dal tenore letterale della norma non si evince l'obbligo di estendere la previsione della tassazione separata anche nel caso di decesso nel predetto periodo del soggetto che ha usufruito della detrazione. (Circ. n.95/E del 12 maggio 2000)

D. Con riferimento alla polizza vita, contraente e assicurato devono essere la stessa persona? Anche nel caso di familiare a carico? Si pensi ad un contribuente che stipula un'assicurazione vita per il figlio minore, dove l'assicurazione non accetta come contraente il figlio minore.

R. L'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera f), del TUIR comprende tra gli oneri per i quali spetta la detrazione del 19 per cento i premi pagati per assicurazione sulla vita del contribuente. Inoltre, il comma 2 dello stesso articolo 13-*bis* prevede che la detrazione in parola spetta anche se l'onere è sostenuto nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo di lire 2.500.000 sul quale calcolare la detrazione.

Nell'ambito del contratto di assicurazione sulla vita, oltre all'assicuratore si possono distinguere i seguenti soggetti:

- a. il contraente, che è persona fisica o giuridica che stipula il contratto con l'assicuratore;
- b. l'assicurato che è persona fisica la cui vita viene presa in considerazione;

c. il beneficiario, che è soggetto al quale è dovuta la prestazione (capitale o rendita) assicurata al verificarsi dell'evento.

Non sempre contraente e assicurato sono la medesima persona, anche se in genere si riscontra la coincidenza.

Pertanto, dato che il soggetto contraente e il soggetto assicurato possono non essere necessariamente la stessa persona, nel caso in cui il contribuente (contraente) stipula un'assicurazione vita per il figlio minorenni (assicurato e beneficiario) e, quindi, versa i premi nell'interesse di un familiare a carico (nella specie, figlio minorenni), ha diritto alla detrazione in questione, fermo restando il limite complessivo di lire 2.500.000 sul quale calcolare la stessa. (Circ. n.95/E del 12/05/00).

D. Nelle polizze vita collettive, generalmente stipulate da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti per ricavarne maggior profitto, il contraente è una persona giuridica che stipula il contratto di assicurazione e ne assume diritti ed obblighi. Trattasi, tuttavia, di stipula in nome e per conto, tanto che nel certificato di assicurazione che viene rilasciato al singolo assicurato, quest'ultimo viene definito sottoscrittore. Tenuto conto che nel certificato di assicurazione si evince in dettaglio, per ciascun assicurato, l'ammontare del maturato individuale accantonato e rivalutato a quella data, distinto per ciascun versamento unico ricorrente individuale effettuato, si chiede se tali polizze vita collettive siano detraibili ai sensi del disposto dell'articolo 13-bis, lettera f), del Tuir?

R. Con il quesito in esame è stato chiesto se siano detraibili, ai sensi del disposto dall'art. 13bis, lett. f), del DPR 22 dicembre 1986, n.917, i premi relativi ad una polizza vita collettiva, pagati da un lavoratore dipendente che ha sottoscritto la polizza, tenuto conto che contraente e sottoscrittore (assicurato) sono soggetti diversi e che il contraente stipula la polizza in nome e per conto del sottoscrittore (assicurato).

Le polizze collettive, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulate in nome e per conto del contraente-assicurato danno diritto alla detrazione di cui all'art. 13bis, comma 1, lett. f), del TUIR relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale.

(Circ.n.95/E del 12/05/00).